

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASOLI e GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1991

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.  
Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge tende ad introdurre nella cosiddetta legge minorile (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni), il beneficio in forza del quale il giudice minorile potrà pronunciare sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando il minore abbia commesso un reato di particolare tenuità, allorchè risulti che il comportamento illecito del minore sia del tutto occasionale e allorchè il giudice valuti che l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore stesso.

Tale beneficio era già previsto nelle disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e, in particolare, all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica succitato.

La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 250 del 22 maggio-6 giugno 1991 da parte della Corte costituzionale in quanto eccedente la delega del Parlamento al Governo di cui alla legge n. 81 del 1987 per la emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Questo però non esclude che possa essere introdotta nella ricordata legge minorile.

L'opportunità della sua introduzione è palese perchè magistrati minorili, cultori delle scienze psicologiche e antropologi-

che, operatori sociali hanno da tempo rilevato come sia sempre pregiudiziale per un minore affrontare l'esperienza di un procedimento penale allorchè egli abbia commesso una tenue infrazione alla legge e il suo comportamento appaia del tutto occasionale, e quindi non sussistano elementi che rendano necessario far prevalere esigenze di difesa sociale rispetto a quelle di tutela della personalità del minore e nemmeno appaia utile che il minore avverta l'afflizione di un processo proprio per essere richiamato ad un principio di realtà e all'osservanza della norma che egli ha gravemente violato con il suo comportamento.

Nella previsione legislativa che si propone dovrebbero rientrare quei reati cosiddetti «bagatellari», cioè la maggior parte delle contravvenzioni ed alcuni delitti di scarsissima rilevanza sociale.

Tutti ricorderanno a tale proposito le reazioni dell'opinione pubblica allorchè alcuni minori anni or sono furono sottoposti ad un procedimento penale per aver rubato dei meloni in un campo vicino alla

strada da essi percorsa. Naturalmente, insieme alla minima rilevanza del fatto, il giudice dovrà valutare se il comportamento del minore sia stato del tutto occasionale, cioè se il minore si sia sempre comportato bene e non abbia dato manifestazioni di devianza e soprattutto non abbia precedenti penali. Inoltre dovrà valutare se l'ulteriore corso del procedimento possa o meno arrecare pregiudizio alle esigenze educative del minore.

Va ricordato anche che una previsione analoga a quella che si propone era contenuta nel disegno di legge di riforma del sistema della giustizia minorile predisposto dal Governo nella IX legislatura (atto Senato n. 1742), del quale costituiva l'articolo 65.

Naturalmente la pronuncia del giudice dovrà essere emessa nella fase iniziale del procedimento e cioè dal giudice delle indagini preliminari, in quanto sarebbe rivolta proprio ad evitare al minore il pregiudizio che alla sua personalità potrebbe arrecare l'ulteriore corso del procedimento stesso.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nel regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.*) - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore.

2. Il giudice provvede con sentenza, sentiti il minore, l'esercente la potestà dei genitori e la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569 del codice di procedura penale il minore e il procuratore generale presso la corte di appello. Sull'appello decide la corte di appello con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale».